

Legge regionale 09 dicembre 2015, n. 31

Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate.

-omissis-

Art. 9

(Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate)

1. È istituita la Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate, di seguito denominata Consulta.
2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano triennale di cui all'articolo 6;
 - b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento;
 - c) avanza proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali attuativi della presente legge;
 - d) formula proposte alla Giunta regionale per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del fenomeno migratorio;
 - e) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone straniere immigrate e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;
 - f) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie.

Art. 10

(Costituzione, composizione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) gli Assessori competenti in materia di salute, istruzione, lavoro, edilizia o loro delegati;
- c) il Direttore centrale competente in materia di immigrazione o suo delegato;
- d) il Commissario di Governo o suo delegato, previa intesa con lo Stato;
- e) quattro rappresentanti delle persone straniere immigrate designati dal Consiglio regionale su proposta delle associazioni delle persone straniere immigrate;
- f) quattro rappresentanti designati dal Consiglio regionale su proposta delle associazioni e degli enti che svolgono attività significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale;
- g) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni dei sindacati confederali regionali;
- h) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- i) tre rappresentanti degli Enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- j) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, previo accordo con lo Stato;
- k) il Garante regionale dei diritti della persona.

3. La Consulta è regolarmente nominata con la designazione della maggioranza dei componenti.

4. Il Presidente della Consulta, in riferimento alle tematiche trattate, può invitare alle sedute, senza diritto di voto, soggetti ed esperti interessati alla tematica.

5. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

6. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita.

7. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Direttore centrale competente in materia di immigrazione.

9. I componenti la Consulta di cui al comma 1, lettere da e) a i), che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla Consulta stessa.

-omissis-